

Prot.: 276928/RU

Roma, 15 maggio 2024

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto.

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale dispone che: *"... Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità; ..."*;

**VISTA** la direttiva (UE) 2014/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 15, comma 1, della direttiva (UE) 2014/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, il quale prevede che *"tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, l'identificativo univoco è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione."*;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che ha abrogato la direttiva 2001/37/CE;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che introduce l'obbligo di contrassegnare con un identificativo univoco tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, fissandone la decorrenza al 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare e al 20 maggio 2024 per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017, che definisce le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 37, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017, il quale dispone che i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20

maggio 2024 e non contrassegnati con identificativo univoco a livello unitario possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2023/448 della Commissione del 1° marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017, al fine di facilitare la segnalazione da parte di tutti gli operatori coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, di rafforzare le buone pratiche in termini di gestione e analisi dei dati e di migliorare, conseguentemente, il funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco;

**VISTO** il decreto interministeriale 23 maggio 2019, recante “*Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione relativo alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco*”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 23 maggio 2019, con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi del partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria SOGEI Spa, è stata designata quale emittente di identificativi univoci;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 3, comma 9, del decreto interministeriale 23 maggio 2019, che consente all’emittente di identificativi univoci di definire tariffe e addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 settembre 2021, che modifica l’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 23 maggio 2019, prevedendo, al fine di approntare una più efficace identificazione dei tabacchi indipendentemente dal luogo di lavorazione, che “*per i prodotti del tabacco lavorati nell’Unione, l’emittente di identificativi competente è l’entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono immessi*.”;

**VISTA** la determinazione direttoriale 22 giugno 2022, protocollo n. 270481/RU, concernente la tariffa e la modalità di pagamento per l’emissione di identificativi univoci per le confezioni dei prodotti dei tabacchi lavorati;

**CONSIDERATA** la necessità di applicare l’articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ai fini della generazione e della emissione di identificativi univoci a decorrere dal 20 maggio 2024 anche ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare;

**CONSIDERATA** l’esigenza di rideterminare il quantitativo minimo di identificativi univoci, unitari e aggregati, acquistabile per le confezioni di prodotti dei tabacchi diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare;

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

### ARTICOLO 1

#### Tariffa degli identificativi univoci

1. La tariffa stabilita per la generazione e l'emissione di identificativi univoci, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, è fissata in euro 1,50 per 1.000 identificativi univoci.
2. Per ciascuna richiesta di emissione di identificativi univoci per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, viene generato ed emesso un quantitativo non inferiore a 1.000 identificativi univoci.
3. Le operazioni relative alla generazione ed emissione di identificativi univoci agli operatori economici non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La tariffa, di cui al comma 1, è rideterminata qualora eventuali sviluppi evolutivi o innovativi del sistema determinino variazione dei costi.

### ARTICOLO 2

#### Modalità di pagamento

1. La richiesta per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci è effettuata tramite specifica procedura informatizzata, previa registrazione delle credenziali, sul sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Il pagamento delle somme dovute per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci può essere effettuato tramite il sistema PagoPA, o, in alternativa, previa autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT43N0100003230000000000618, indicando nella causale "*generazione codici identificativi univoci?*".
3. Il versamento dell'importo dovuto, nelle modalità di cui al comma 2, deve essere effettuato anticipatamente per ogni richiesta di identificativi univoci.
4. In alternativa, gli operatori economici possono effettuare il pagamento anticipato relativo a più richieste che saranno successivamente quantificate e inoltrate; in tal caso si procede alla generazione ed emissione degli identificativi univoci delle richieste nel limite del versamento eseguito. Sul sistema SETT è visualizzabile il credito disponibile al fine di effettuare gli ulteriori versamenti necessari. Sui versamenti eseguiti non sono riconosciuti interessi.

### ARTICOLO 3 Disposizioni transitorie

1. Lo smaltimento delle scorte dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati con identificativo univoco a livello unitario è consentito fino al 20 maggio 2026.  
oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse